



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Prot. n. 2291 dd. 26/05/2025

Anno 2025 tit. VII cl. 4 fasc. 1

All.: 5

**AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA POSIZIONE DI TUTOR DIDATTICO A TEMPO PIENO
PRESSO IL CORSO DI LAUREA INTERATENEO IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER
IMMAGINI E RADIOTERAPIA – SEDE DI TRIESTE
RISERVATO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E DELLE UNIVERSITÀ DI
TRIESTE E DI UDINE**

Vista la Legge 1° febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie, della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006;

Vista la Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale" ed in particolare gli artt. 3, 5 e 16;

Visto il Protocollo d'intesa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia/Università degli Studi di Udine/Università degli Studi di Trieste per la formazione delle classi dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie), sottoscritto il 18.11.2021;

Considerato l'art. 10 del predetto Protocollo d'intesa, ed in particolare il comma 12 che prevede: "Il contingente di Tutor didattici di ciascun Corso di Laurea è determinato nel rapporto di un tutor a tempo pieno ogni venticinque studenti, con esclusione del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti di cui al successivo art. 11, fatte salve eventuali esigenze specifiche aggiuntive da concordare tra la Regione e le Università";

Preso atto dell'art. 10 del predetto Protocollo d'intesa, ed in particolare i commi 8 e 9 che prevedono che "La durata dell'incarico del Tutor didattico a tempo pieno o parziale è di tre anni prorogabile una sola volta per un ulteriore triennio. L'attività correlata all'incarico di Tutor didattico è soggetta a valutazione annuale da parte del Responsabile delle Attività formative professionalizzanti. Alla cessazione dell'incarico, l'interessato può partecipare al bando emesso dall'Università del corso stesso, ai fini del conferimento di un nuovo incarico di Tutor didattico";

Considerata l'autorizzazione della Regione FVG a reclutare n. 1 (una) posizione funzionale di Tutor Didattico a tempo pieno presso il Corso di Laurea Interateneo in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, Sede di Trieste;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dd. 15.05.2025 con la quale si approva l'emissione del presente bando di selezione;

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO AVVISA CHE

- 1) È disponibile una (1) posizione di tutor didattico, a tempo pieno, per il Corso di Laurea Interateneo in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, Sede di Trieste, afferente al Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste.
- 2) Al presente bando di selezione per titoli e colloquio, può partecipare il personale appartenente al profilo professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, dipendente delle Università di Trieste e di Udine o di una delle Strutture del Servizio Sanitario Regionale, così come definite dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale".

Ai sensi dell'art. 18 (commi b e c) della legge 240/2010, non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Il/la candidato/a, appartenente alla professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Università degli Studi di Trieste
Strada di Fiume, 447
Ospedale di Cattinara
34149 Trieste

Tel. +39 040 3994136-4884
Fax +39 040 3994686
e-mail: didattica.dsm@units.it
www.units.it - dsm@pec.units.it



www.med.units.it



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

- a) laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia o titolo equipollente;
 - b) almeno 3 anni di esperienza professionale continuativa nel profilo professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica negli ultimi 5 anni, svolti presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche o private.
- 3) Fermo restando il possesso dei requisiti previsti al suddetto punto 2), costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti al ruolo richiesto dal presente bando:
- Laurea Specialistica/Laurea Magistrale,
 - Master universitario di I° o II° livello inerenti alla professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica,
 - Corsi universitari di perfezionamento a indirizzo specialistico di pertinenza tutoriale o di ricerca,
- ovvero titoli equipollenti ai sensi della Legge 43/2006.

Nella valutazione del candidato si terrà inoltre conto:

- a) delle esperienze, con incarichi formalmente attribuiti, come RAFF, tutor didattico, tutor di tirocinio e/o in altre attività a supporto dell'attività formativa professionalizzante (esercitazioni/laboratori) rivolte a studenti del CdL in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, negli anni accademici compresi tra (2019/2020 – 2023/2024);
- b) delle esperienze, con incarichi formalmente attribuiti, come docente in Corsi universitari di Studio (Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, Laurea Specialistica/Magistrale, Master, Corsi di Perfezionamento) afferenti alle classi di Laurea L/SNT3 e LM/SNT3 (professioni sanitarie tecniche) negli ultimi 5 anni accademici (2019/2020 – 2023/2024);
- c) delle esperienze formalmente documentate come docente nei corsi di formazione continua o sul campo, accreditati ECM negli ultimi 5 anni (maggio 2020 – maggio 2025) di pertinenza tutoriale o di ricerca;
- d) competenza linguistica nella lingua inglese certificata almeno di livello B1;
- e) delle esperienze formalmente documentate in progetti di ricerca, miglioramento o accreditamento realizzati con la finalità di sviluppare le attività in ambito della didattica tutoriale (2019/2020 – 2023/2024);
- f) degli atti congressuali e delle pubblicazioni scientifiche di rilevanza internazionale e nazionale di pertinenza tutoriale o di ricerca.

Saranno valutati esclusivamente i titoli presentati secondo il format v. allegato B, compilato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

- 4) La domanda, redatta in carta semplice, formulata secondo lo schema (Allegato A) e debitamente sottoscritta, deve essere fatta pervenire al Dipartimento inderogabilmente:

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 11/06/2025

L'unica modalità consentita di presentazione della domanda consiste nell'invio della stessa da un indirizzo di posta elettronica certificata **personale** (PEC) all'indirizzo **dsm@pec.units.it**, allegando la scansione in formato PDF dell'originale del modulo di domanda e di tutti gli allegati, debitamente compilati e sottoscritti dal/la candidato/a con firma autografa, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità. Nell'oggetto indicare:

"Avviso di selezione prot. n. _____ del _____ 2025 domanda di: NOME E COGNOME".

Gli allegati devono essere opportunamente dimensionati e in ogni caso è garantita la ricezione di un messaggio con allegati di peso complessivo fino a 70 MB.





Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Non verranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande di partecipazione imputabile ad errata trasmissione o per istanze non leggibili.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere **allegati a pena di esclusione**:

- a) copia – fronte retro - di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio, a pena di nullità dell'istanza, ai fini dell'autenticazione della firma posta in calce all'istanza e della validità delle dichiarazioni sostitutive allegate);
- b) domanda di valutazione dei titoli, **datata e sottoscritta in originale**, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e compilata **esclusivamente** secondo il format v. allegato B. Il **modulo** così redatto sarà quello a cui la Commissione farà riferimento in sede di valutazione dei titoli;
- c) dichiarazione inesistenza di condizioni di incompatibilità (Allegato C);
- d) curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale (curriculum complessivo e pubblicazioni scientifiche), datato e firmato, con in calce la dicitura: "Autorizzo il trattamento dei dati personali nelle modalità previste dal Regolamento UE 2016/679". I dati personali ammessi sono: nome, cognome, data di nascita.

In caso di conferimento dell'incarico il *curriculum vitae* presentato potrà essere **oggetto di pubblicazione** sul sito web di Ateneo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

Per tutte le **informazioni relative alla modalità di presentazione della domanda** di ammissione, la struttura di riferimento è il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste e il responsabile del procedimento è il Segretario didattico, la dott.ssa Helga Margetic.

L'indirizzo mail a cui rivolgersi è: didattica.dsm@units.it.

- 5) I/le candidati/e sono **convocati/e fin d'ora** (non seguiranno, pertanto, convocazioni scritte) al colloquio, fissato per il giorno:

giovedì 26 giugno 2025, ore 15.00
Biblioteca dell'UCO di Radiologia
Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume n. 447
Trieste

L'assenza del/la candidato/a nella giornata definita per il colloquio ne determinerà l'esclusione dalla procedura di selezione.

All'atto dell'ingresso nella sede del colloquio sarà necessario presentare alla Commissione giudicatrice un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi della vigente normativa.

I candidati verranno ammessi al colloquio in ordine alfabetico.

- 6) La selezione dei/le candidati/e avverrà tramite valutazione dei titoli (**esclusivamente secondo il format dell'all. B**) e del colloquio. Tale valutazione verrà svolta da un'apposita Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Della composizione della Commissione viene data pubblicità all'Albo di Ateneo (<http://www.units.it/ateneo/albo/>) e sul sito del Dipartimento (<http://dsm.units.it>).





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Durante il colloquio verranno accertate le conoscenze e competenze necessarie per ricoprire con efficacia la funzione di Tutor didattico del Corso di Laurea Interateneo in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia.

Il colloquio verterà sugli ambiti strettamente correlati alla funzione di tutor didattico:

- a) norme di funzionamento del Corso di Laurea Interateneo in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia;
- b) metodologie formative, tutoriali specifiche, trasversali e di supervisione;
- c) metodologie di miglioramento della qualità della formazione (processi di valutazione, autovalutazione, accreditamento ANVUR).

A tal fine, è allegato al presente bando un elenco degli argomenti e/o fonti bibliografiche per la preparazione (Allegato D).

7) La commissione preposta alla valutazione comparativa disporrà di 30 (trenta) punti così ripartiti:

- un massimo di 15 punti per la valutazione dei titoli, così come riportato nell'Al. B;
- un massimo di 15 punti per il colloquio.

La selezione si intenderà superata da parte dei candidati che riporteranno una valutazione complessiva di almeno 21/30.

8) La commissione provvederà a redigere la graduatoria finale dei/le candidati/e, secondo un ordine decrescente per punteggio complessivo.

Tale graduatoria avrà validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione.

In caso di pari merito saranno applicate le norme concorsuali per il pubblico impiego.

La graduatoria finale, verrà pubblicata sul sito del Dipartimento (<http://dsm.units.it>) e all'Albo di Ateneo (<http://www.units.it/ateneo/albo/>) entro 15 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti. Non saranno date comunicazioni personali agli interessati.

9) L'inserimento nella funzione di Tutor didattico, presso la sede di Trieste, del Corso di Laurea Interateneo in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, avverrà, ai sensi dell'art.10 comma 5 del Protocollo d'Intesa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia/Università degli Studi di Trieste/Università degli Studi di Udine, a seguito di atto di assenso dell'Azienda/Ente di appartenenza da cui dipende il/la candidato/a in relazione alla graduatoria formulata con i criteri sopra esposti dalla Commissione di valutazione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 11 del Protocollo d'Intesa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia/Università degli Studi di Trieste/Università degli Studi di Udine, il Tutor didattico a tempo pieno assicurerà lo svolgimento della propria attività riservando, con cadenza programmata, una quota-parte non inferiore al 15% del proprio orario in attività specifiche professionali qualificanti il Corso di Laurea presso l'Ente di appartenenza, secondo quanto concordato tra il Responsabile delle attività formative professionalizzanti e l'Ente stesso.

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Murena

Luigi Murena
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI TRIESTE/80013890324
26.05.2025 11:03:58
GMT+01:00



**Al Direttore del Dipartimento Universitario Clinico di
Scienze Mediche, chirurgiche e della salute
SEDE**

Il/La sottoscritto/a.....

C H I E D E

di essere ammesso/a alla procedura selettiva per **un (1) tutor didattico** per il Corso di Laurea Interateneo in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, sede di Trieste, riservata ai dipendenti delle Università di Trieste e di Udine e del Servizio Sanitario Regionale, indetta con il Bando di vacanza prot. n. dd.

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, falso negli atti e uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e dell'ulteriore sanzione della decadenza dai benefici conseguenti a qualsiasi provvedimento o atto della Amministrazione emesso sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

(ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 e succ. modif.)

1. di essere nato/a a (prov.) il ;

2. di essere residente a (prov.)

via..... n. C.A.P. tel..... e-mail.....;

3. di eleggere domicilio agli effetti della selezione a (prov.)

via..... n. C.A.P. tel..... e-mail..... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;

4. che il proprio codice fiscale è.....

5. di essere cittadino.....

6. di essere dipendente a tempo pieno ☐ SI ☐ NO

presso (indicare la struttura del Servizio Sanitario Regionale o dell'Università):

Sede di servizio.....

Qualifica.....dal.....

Svolgendo presso la struttura la seguente attività

Con contratto

☐ a tempo indeterminato

☐ tempo determinato, con termine ____/____/_____. La data di scadenza del contratto a tempo determinato non deve essere antecedente alla scadenza dell'incarico triennale di tutor

A tal fine allega:

1. copia – fronte retro - di un documento di identità in corso di validità;

2. domanda di valutazione dei titoli, **compilata esclusivamente secondo il format v. allegato B, datato e sottoscritto** in originale, ai sensi del DPR 445/00 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, max 1 MB);

3. dichiarazione inesistenza di condizioni di incompatibilità (Allegato C);

4. curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale (curriculum complessivo e pubblicazioni scientifiche), **datato e sottoscritto**, destinato all'eventuale pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti.

DICHIARA, infine,

di aver preso visione dell'allegata informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione al concorso e di acconsentire, ai sensi del D.L. 30/06/2003, n. 196, al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura concorsuale di cui trattasi.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali di cui l'Università degli Studi di Trieste entra in possesso, in qualità di titolare del trattamento, desideriamo informarla su quanto segue:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1. Può rivolgersi al titolare scrivendo all'indirizzo sopra riportato o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati dell'Università all'indirizzo email: dpo@units.it

3. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge relative al rapporto di lavoro, comprese quelle connesse alla gestione degli oneri fiscali e previdenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi di Trieste, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università degli Studi di Trieste avviene su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati di carriera nonché quelli raccolti per l'utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati in base agli obblighi di archiviazione per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Massimario di scarto.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 2016/679:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del Regolamento,
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti,
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del Regolamento UE 2016/679.

7. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati ai seguenti indirizzi ateneo@pec.units.it e dpo@units.it.

Data _____

Firma _____

DOMANDA VALUTAZIONE TITOLI

(da allegare alla domanda)

Per la valutazione dei titoli non sarà presa in considerazione altra documentazione se non la presente, debitamente **firmata e datata**.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – G.U. n. 42 del 20/02/2001)

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a a (Prov. di) il

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), presa visione dell'avviso per la selezione di una posizione di Tutor didattico per il Corso di Laurea Interateneo in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, sede di Trieste, riservato ai dipendenti del SSR e delle Università di Trieste e di Udine **Prot. n. _____ dd. _____**

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI D'ACCESSO PREVISTI DAL BANDO

1. Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia o titolo equipollente, conseguita/o il _____ presso _____;

2. Almeno 3 anni di esperienza professionale continuativa nel profilo professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica negli ultimi 5 anni, svolti presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche o private e nello specifico:

dal _____ al _____ presso _____

dal _____ al _____ presso _____

dal _____ al _____ presso _____

dal _____ al _____ presso _____

dal _____ al _____ presso _____

dal _____ al _____ presso _____

dal _____ al _____ presso _____

dal _____ al _____ presso _____

dal _____ al _____ presso _____

DICHIARA ALTRESI' DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI ULTERIORI TITOLI

1. Laurea Specialistica/Laurea Magistrale
 2. Master universitario di I° o II° livello inerenti alla professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica,
 3. Corsi universitari di Perfezionamento a indirizzo specialistico di pertinenza tutoriale o di ricerca;
- ovvero titoli equipollenti ai sensi della Legge 43/2006

Il diploma di laurea triennale o titolo equipollente previsto quale requisito di ammissione alla selezione non viene valutato.

Fino a un massimo di 1 punto per titolo e 2 punti complessivi.

[illegible]

a) esperienze, con incarichi formalmente attribuiti, come RAFFP, tutor didattico, tutor di tirocinio e/o in altre attività a supporto dell'attività formativa professionalizzante (esercitazioni/laboratori) rivolte a studenti del CdL in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, negli ultimi 5 anni accademici (2019/2020 – 2023/2024)

Fino a un massimo di 7 punti complessivi: RAFP 2 punti /A.A., tutor didattico 1.5/A.A., tutor di tirocinio 1/A.A., altre attività 0,5/A.A..

[illegible]

* in caso di carenza di spazio, il/la candidato/a può aggiungere un foglio supplementare.

b) esperienze, con incarichi formalmente attribuiti, come docente in Corsi universitari di Studio (Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, Laurea Specialistica/Magistrale, Master, Corsi di Perfezionamento) afferenti alle classi di Laurea L/SNT3 e LM/SNT3 (professioni sanitarie tecniche) negli ultimi 5 anni accademici (2019/2020 – 2023/2024)

Fino a un massimo di 0.25 punti per titolo e 2 punti complessivi.

[illegible]

* in caso di carenza di spazio, il/la candidato/a può aggiungere un foglio supplementare.

c) delle esperienze formalmente documentate come docente nei corsi di formazione continua o sul campo accreditati ECM negli ultimi 5 anni (maggio 2020 - maggio 2025) di pertinenza tutoriale o di ricerca.

Fino a un massimo di 0.25 punti per titolo e 1 punto complessivo.

[illegible]

* in caso di carenza di spazio, il/la candidato/a può aggiungere un foglio supplementare.

d) competenza linguistica nella lingua inglese certificata almeno di livello B1 <i>1 punto complessivo</i>		

e) delle esperienze formalmente documentate in progetti di ricerca, miglioramento o accreditamento realizzati con la finalità di sviluppare le attività in ambito della didattica tutoriale (2019/2020 – 2023/2024) <i>Fino a un massimo di Fino a 0.10 punti per titolo ed 1 punto complessivo.</i>		
Attività/Progetto/Evento/Esperienza; Ruolo	Periodo	Organizzatore/Sede

f) degli atti congressuali e delle pubblicazioni scientifiche di rilevanza internazionale e nazionale di pertinenza tutoriale o di ricerca.

Fino a un massimo di 0.10 punti per titolo ed 1 punto complessivo.

[illegible]

* in caso di carenza di spazio, il/la candidato/a può aggiungere un foglio supplementare.

Autorizzo il trattamento dei dati personali nelle modalità previste dal Regolamento UE 2016/679.

Firma del candidato/a: _____

Data_____

DICHIARAZIONE INESISTENZA DI CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____

residente in via _____

C.A.P. _____ città _____ prov. _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che non sussiste un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività da svolgere, il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste.

DICHIARA, altresì

che, qualora, nel corso dell'incarico, emergesse l'esistenza di un simile conflitto di interessi provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

Data

Firma (leggibile e per esteso)

ALLEGATO D

Fonti per la preparazione al colloquio:

Quadro normativo Legge 1° febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie, della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006.

Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 di “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie” Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale” ed in particolare gli artt. 3, 5 e 16.

Protocollo d’intesa per la formazione delle Classi dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, (D.I. 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009) di cui alla delibera Giunta Regionale n. 1609 del 22 ottobre 2021, sottoscritto in data 18 novembre 2021 (in allegato).

Qualità nei Corsi di Studio:

<https://www.anvur.it/it/assicurazione-della-qualita/corsi-di-studio/universita/accreditamento-periodico/procedure>

https://www.anvur.it/sites/default/files/2025-02/AVA3_Requisiti-con-NOTE_2023_02_13.pdf

<https://www.anvur.it/it/assicurazione-della-qualita/corsi-di-studio/universita/accreditamento-periodico/teco>



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**
hic sunt futura

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DEI CORSI DI LAUREA
E DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(D.I. 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009)

TRA

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, nella persona del Presidente della Regione, dott. Massimiliano Fedriga, nato a Verona, il 2 luglio 1980

L'Università degli Studi di Trieste (C.F. 80013890324), con sede in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del Rettore Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine, il 17 giugno 1965, per la carica domiciliato a Trieste

L'Università degli Studi di Udine (C.F. 80014550307) con sede in Udine, Via Palladio 8, in persona del Rettore Prof. Roberto Pinton, nato a Padova il 14 febbraio 1956, per la carica domiciliato a Udine

PREMESSE

Il D.Lgs. n. 502/1992, art. 6, comma 3, prevede quanto segue:

- la formazione delle professioni sanitarie avviene presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni e presso istituzioni private accreditate in possesso dei requisiti previsti ed attiene alle Università degli Studi che ne rilasciano il titolo di studio;
- le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi;
- i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della Regione, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Istituzioni pubbliche e private accreditate;
- la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidato, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione, in possesso dei requisiti previsti.

L'art. 6-ter del predetto D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, determina con uno o più decreti il fabbisogno formativo per il servizio sanitario delle Regioni, in ordine al personale afferente alle professioni sanitarie ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica degli accessi ai relativi corsi di laurea.

Il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 reca la "Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419".

La Legge 10 agosto 2000, n. 251 disciplina le "Professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica".

L'art. 7 del D.P.C.M. 24 maggio 2001 delinea, tra l'altro, i contenuti dei protocolli d'intesa da stipularsi, ai sensi del predetto art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/1992, per disciplinare la collaborazione tra Regioni e Università per soddisfare le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione delle classi della professione infermieristica ed ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione.

In attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 sono stati adottati il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 "Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie" ed il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 "Determinazioni delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie".

La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento" conferisce, tra l'altro, la "delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

Il "Documento finale sui Master specialistici delle professioni sanitarie a cura del Comitato di Presidenza dell'Osservatorio MIUR" del 17 dicembre 2018 contiene le indicazioni in attuazione della circolare ministeriale della Sanità del 13 marzo 2019 prot n. 0056 "Master specialistici per le professioni sanitarie" e del MIUR del 1° aprile 2019 "Attivazione dei Master specialistici di primo livello per le 22 professioni sanitarie ai sensi della Legge n. 43 del 1 febbraio 2006, art. 6 comma 1, c) e delle indicazioni del Contratto di lavoro del 23 febbraio 2018, art. 16, comma 7 del personale del Comparto Sanità."

La Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 delinea l'"Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale".

La Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 22 dispone in merito a *"Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006"*.

Atteso, inoltre, che con deliberazione della Giunta regionale n. 1609 del 22 ottobre 2021 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa che, nel mantenere inalterato il rapporto già delineato con i precedenti accordi, ha valorizzato alcuni principi quali l'aspetto programmatico dei corsi delle professioni sanitarie nel rispetto del fabbisogno di operatori del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e la coerenza tra programmazione formativa ed il piano finanziario, nonché gli aspetti meritevoli di sviluppo alla luce della prima fase di applicazione del precedente Protocollo del 2016.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

1. Ferma restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti e delle finalità istituzionali, il presente protocollo d'intesa disciplina il rapporto tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine per l'istituzione, l'attivazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie, di cui al D.I. 19 febbraio 2009 e al D.M. 8 gennaio 2009, secondo la normativa vigente in materia.
2. Il presente protocollo d'intesa definisce:
 - l'istituzione e l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale per la formazione delle professioni sanitarie;
 - il rapporto tra il fabbisogno formativo regionale, correlato all'attività assistenziale e

determinato ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., e l'offerta formativa delle Università, espressa in base alla rispettiva autonomia e capacità formativa;

- le strutture e gli strumenti didattici e tecnologici delle Università, degli Enti del SSR e delle altre istituzioni pubbliche e private accreditate, autorizzate o convenzionate con le Università ed il loro utilizzo;
- i criteri e le modalità per l'individuazione del personale dipendente del SSR e delle altre istituzioni pubbliche e private accreditate, autorizzate o convenzionate con le Università, che opera presso i corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione del personale docente del SSR ed esterno degli insegnamenti, le iniziative di aggiornamento e formazione professionale;
- i criteri generali di sviluppo degli accordi attuativi tra Università e SSR ed altre istituzioni pubbliche e private accreditate, autorizzate o convenzionate;
- il piano finanziario inerente alla partecipazione economica dei soggetti istituzionali che concorrono alla realizzazione dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;
- l'espletamento delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza degli studenti, nonché le dotazioni da assicurare agli studenti sia da parte universitaria sia da parte degli enti, in cui viene effettuata l'attività di tirocinio formativo professionalizzante.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente protocollo e con riferimento all'ordinamento didattico dei corsi laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie, si intende:
 - a. per "Enti del Servizio sanitario regionale (SSR)": l'insieme delle strutture sanitarie pubbliche che intervengono nell'attività formativa, ovvero le Aziende Sanitarie Universitarie Friuli Centrale (ASU FC) e Giuliano Isontina (ASU GI), l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Burlo Garofolo e Centro di Riferimento Oncologico (CRO);
 - b. per "strutture pubbliche e private accreditate": le strutture pubbliche e private alle quali la Regione ha rilasciato l'accreditamento, di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - c. per "strutture pubbliche e private autorizzate o convenzionate con le Università": le strutture delle istituzioni pubbliche e private sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative e di altri soggetti pubblici e privati, le cui attività risultino d'interesse del corso di laurea e di laurea magistrale (di seguito corsi di studio), convenzionate con le Università ai fini dello svolgimento delle "attività formative pratiche e di tirocinio" e del completamento della rete formativa del corso stesso;
 - d. per "attività formativa": ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. o), e dell'art. 12 del D.M. 22.10.2004, n.270, ogni attività organizzata e prevista dai corsi di studio al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, articolata come segue:
 - I. "docenze" basate sull'insegnamento convenzionale tramite didattica frontale e teledidattica, a cui segue una prova di profitto, che includono le attività formative di base, affini e caratterizzanti di tutti gli ambiti disciplinari, indicati all'Allegato A del D.I. 19 febbraio 2009 e all'Allegato al D.M. 8 gennaio 2009, previste dall'ordinamento didattico, con esclusione dell'ambito delle attività formative pratiche e di tirocinio di cui al punto IV;

- II. “attività formative autonomamente scelte dallo studente”, “attività formative relative alla preparazione della prova finale”, nonché “attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali” di cui all’art. 10, comma 5, lettere a), c), d) del D.M. 22.10.2004, n. 270;
 - III. “laboratori professionalizzanti” di cui all’Allegato A del D.I. 19 febbraio 2009 e ai “laboratori” di cui all’Allegato al D.M. 8 gennaio 2009;
 - IV. “attività formativa pratica e di tirocinio clinico” di cui all’art. 4, comma 5 del D.I. 19 febbraio 2009 e “tirocinio nei SSD di riferimento della classe”, di cui al D.M. 8 gennaio 2009 (di seguito denominate ‘tirocinio’);
- e. per “sede di corso”: la sede istituzionale dell’Università cui afferisce il corso di studio;
 - f. per “sede di erogazione del corso”: le strutture presso cui vengono svolte le attività didattiche e le correlate attività amministrative;
 - g. per “struttura sede di formazione professionalizzante e di tirocinio”: ogni struttura (Enti del SSR, Università e altre istituzioni pubbliche e private accreditate, autorizzate o convenzionate con le Università) facente parte della rete formativa del corso di studio, in cui si svolgono le attività formative professionalizzanti e di tirocinio.

Art. 3

ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

1. In coerenza alla determinazione del fabbisogno formativo regionale, nonché alla programmazione del potenziale formativo delle Università, di cui alla L. 264/1999, la Regione e le Università stabiliscono congiuntamente, sulla base di una programmazione triennale o pluriennale, modulabile annualmente in base a sopravvenute esigenze delle parti, i corsi di laurea e di laurea magistrale da attivare e finanziare per l’anno accademico di riferimento, ed il numero dei posti per le immatricolazioni al primo anno da mettere a disposizione degli stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie istituiti e attivati, in applicazione del presente protocollo d’intesa, dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine ed afferenti ad un Dipartimento universitario, sono indicati in apposito decreto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (di seguito DCSPSeD).
3. Fermo restando che il numero effettivo dei posti attribuiti a ciascun corso di studio è determinato con successivo decreto del Ministero dell’Università e Ricerca (di seguito MUR) di concerto con il Ministero della Salute, l’apporto finanziario del SSR alla realizzazione del corso stesso e la misura del finanziamento massimo a favore delle Università sono vincolati al fabbisogno formativo regionale.
4. La Regione e le Università possono promuovere, altresì, l’istituzione e l’attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale, anche interateneo, che si basano su apposite convenzioni tra le due Università, che osservano le disposizioni del presente protocollo.
5. Al fine di garantire il compiuto svolgimento delle attività formative previste dal Regolamento didattico di ciascun corso di studio e sulla base del presente protocollo d’intesa, i corsi si svolgono nelle sedi universitarie, nelle altre strutture degli Enti del SSR e nelle istituzioni pubbliche e private accreditate, autorizzate o convenzionate con le Università, di cui ai successivi artt. 6, 7 e 8, così come indicate in-apposito decreto del Direttore centrale della DCSPSeD.
6. L'utilizzo delle strutture del SSR o di altre istituzioni pubbliche e private accreditate, autorizzate o convenzionate con le Università non può comportare l'individuazione di sedi istituzionali autonome e distinte da quelle istituite dai Dipartimenti universitari anzidetti.

7. L'eventuale istituzione e attivazione di corsi di studio non programmati con la Regione, nonché l'esubero di posti per le immatricolazioni rispetto al fabbisogno formativo regionale del corrispondente corso di studio, sono a totale carico dell'Università.

Art. 4

ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI MASTER SPECIALISTICI (I e II livello) E DEI CORSI DI TERZO LIVELLO

1. Con appositi accordi la Regione e le Università promuovono congiuntamente anche dei master specialistici di I e II livello e dei corsi di terzo livello.
2. L'eventuale istituzione e attivazione di corsi di studio non programmati con la Regione, nonché l'esubero di posti per le immatricolazioni rispetto al fabbisogno formativo regionale del corrispondente corso di studio, sono a totale carico dell'Università.

Art. 5

ACCORDI ATTUATIVI TRA UNIVERSITÀ ED ENTI DEL SSR

1. Ai fini della realizzazione dei corsi di studio, di cui al comma 2 dell'articolo 3, e tenuto conto delle finalità, dei principi e delle modalità stabiliti nel presente protocollo d'intesa, le Università e gli Enti del SSR adottano appositi "accordi attuativi" per rendere compiutamente operativo l'assetto didattico e organizzativo.
2. Gli accordi attuativi devono soddisfare, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività e alle modalità operative ad esse correlate, le esigenze gestionali e organizzative connesse alla messa a disposizione delle risorse di seguito indicate:
 - a. le strutture e le attrezzature delle Università e del SSR, finalizzate agli scopi indicati nei successivi articoli 6 e 7 ed indicate nel decreto del Direttore centrale, di cui al comma 5 dell'articolo 3;
 - b. il personale dipendente degli Enti del SSR, cui vengono conferiti dalle Università gli incarichi per l'espletamento delle attività di docenza, di responsabilità delle attività formative pratiche e di tirocinio, di tutorato didattico e di tutorato di tirocinio, garantendo lo svolgimento, da parte dei tutor didattici, delle attività assistenziali qualificanti le funzioni del corso di studio, previste dal successivo art. 10 comma 11;
 - c. l'eventuale personale amministrativo ed ausiliario necessario per la gestione della sede di erogazione del corso di studio;
 - d. la promozione e l'attuazione della formazione permanente del personale dipendente degli Enti del SSR;
 - e. l'informazione, la formazione, la sorveglianza sanitaria aggiuntiva legata all'attività di tirocinio, svolta dagli studenti presso le strutture facenti parte della rete formativa, nonché del personale Tutor didattico, compresa l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto al successivo art. 14;
 - f. le dotazioni ed i servizi agli studenti, di cui al successivo art. 15;
 - g. le modalità atte a regolare l'ingresso, la frequenza e la rilevazione delle presenze degli studenti alle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) II, III e IV nelle strutture individuate nel progetto formativo di ciascun corso di studio, nonché l'accesso agli strumenti informatici ed ai dati.

3. Le parti si impegnano ad uniformare quanto più possibile la regolamentazione prevista negli accordi attuativi, di cui al precedente comma 1, al fine di pervenire ad un raccordo efficace tra le molteplici risorse che confluiscono nell'organizzazione integrata dei corsi di studio.

Art. 6

STRUTTURE E ATTREZZATURE DELLE UNIVERSITÀ

1. Per la realizzazione dei corsi di studio, di cui al comma 2 dell'articolo 3, ed a garanzia del perseguimento degli obiettivi formativi qualificanti, le Università garantiscono l'impiego delle proprie strutture e risorse, di cui al comma 5 dell'articolo 3:
 - a. per il funzionamento e i costi indiretti:
 - le proprie strutture didattiche dipartimentali e amministrative in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nel tempo vigente;
 - la strumentazione e i supporti all'attività formativa presso gli Enti del SSR, il materiale didattico, le biblioteche;
 - le spese generali di funzionamento delle sedi di erogazione del corso di studio (a titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze, arredi, materiale di consumo);
 - b. per la gestione amministrativa:
 - l'attività di segreteria amministrativa centrale nei confronti del personale docente e degli studenti dei corsi di studio delle professioni sanitarie;
 - l'attività di segreteria della Direzione dei Dipartimenti di area medica;
 - l'attività inerente alla sede di erogazione del corso di studio, alle docenze e alla carriera degli studenti.

Art. 7

STRUTTURE ED ATTREZZATURE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

1. La Regione mette a disposizione delle Università, quali sedi e strutture idonee ad essere accreditate per la realizzazione dei corsi di studio, le strutture degli Enti del SSR. Gli accordi attuativi disciplinano dettagliatamente le modalità di utilizzo di tali strutture.
2. Le strutture, di cui al comma 5 dell'articolo 3, sono indicate nel decreto del Direttore centrale della DCSPSeD. Tale decreto potrà essere modificato e aggiornato, previa condivisione con le Università, in coerenza, rispettivamente, alla programmazione dei corsi di studio da attivare nell'anno accademico di riferimento ed al mantenimento dei requisiti di idoneità delle strutture accreditate deputate all'attività didattico-formativa.

Art. 8

STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE CON LE UNIVERSITÀ

1. In risposta a specifiche ed ulteriori necessità di formazione e di tirocinio, per le quali non vi siano risorse disponibili in ambito universitario o del SSR, le Università stipulano, ai sensi della vigente legislazione, apposite convenzioni con istituzioni pubbliche e private sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative e con altri soggetti pubblici e privati, definiti al precedente art. 2, comma 1 lett. c), per completare il piano formativo e la rete formativa del corso di studio.
2. Le reciproche competenze in materia di gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro degli studenti, sono disciplinate nelle predette convenzioni.
3. Le strutture pubbliche e private devono ottemperare alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, disciplinante i requisiti di idoneità e sono oggetto di ricognizione a cura del decreto del

Direttore centrale della DCSPSeD, di cui al comma 5 dell'articolo 3. Tale decreto potrà essere modificato e aggiornato, su richiesta delle Università, in coerenza alla programmazione dei corsi di studio da attivare nell'anno accademico di riferimento ed al mantenimento dei requisiti di idoneità delle strutture deputate all'attività didattica-formativa.

Art. 9

DOCENZE E INSEGNAMENTI

1. Le Università, in applicazione dei propri Regolamenti interni di Ateneo, garantiscono la copertura dei moduli di insegnamento nonché delle attività di laboratorio professionalizzanti o di laboratorio previsti dall'ordinamento didattico dei corsi di studio mediante affidamento, supplenza o contratto, da conferire nel rispetto del seguente ordine di priorità:
 - a. al personale universitario;
 - b. al personale dipendente del SSR in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, dando precedenza, a parità di posizione in graduatoria, ai dipendenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione delle attività professionalizzanti e di tirocinio;
 - c. al personale esperto esterno in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. La procedura selettiva per l'affidamento degli incarichi di insegnamento dovrà essere portata a conoscenza degli Enti del SSR, che ne cureranno la diffusione tra il proprio personale.
3. L'attività di docenza da parte del personale dipendente del SSR è svolta in orario o fuori orario di servizio in accordo alla normativa di riferimento e compatibilmente con lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 10

TUTOR DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA

1. Per assicurare lo sviluppo di competenze professionali e di carattere trasversale, coerenti con il profilo oggetto del corso di laurea, è individuata la figura del "Tutor didattico". Il ruolo del Tutor didattico combina competenze assistenziali/riabilitative/tecniche/preventive (di seguito "specifiche professionali") e didattiche. Svolge la sua attività nell'ambito dei percorsi/programmi formativi professionalizzanti presso la sede di erogazione del corso di laurea e nei contesti specifici professionali, ed è co-responsabile con il Responsabile delle attività formative professionalizzanti delle competenze professionali acquisite dagli studenti.
2. Il Tutor didattico, in accordo al Regolamento didattico del corso di laurea, assicura funzioni didattiche, assistenziali e di ricerca. Nell'ambito delle proprie aree di responsabilità:
 - a. assume la referenza di una o più aree/settori specifici professionali nelle strutture del SSR e di quelle convenzionate che compongono la rete formativa di riferimento in cui sono accolti gli studenti e in cui mantiene le predette competenze specifiche professionali e partecipa ai programmi di miglioramento della qualità;
 - b. progetta, implementa e valuta strategie tutoriali per sviluppare le competenze professionali e trasversali degli studenti tirocinanti;
 - c. supervisiona i processi di apprendimento professionalizzanti degli studenti conducendo la valutazione finale delle competenze raggiunte insieme al Tutor di tirocinio;
 - d. promuove la collaborazione tra i diversi attori che partecipano alla formazione degli studenti e sviluppa strategie di integrazione tra il corso di laurea e le strutture operative afferenti;
 - e. progetta e conduce percorsi di ricerca su problematiche specifiche professionali o didattiche in collaborazione con le strutture operative afferenti e ne implementa i risultati;

- f. contribuisce al miglioramento della qualità della formazione e degli esiti del corso di laurea, partecipando attivamente ai processi di autovalutazione, valutazione e accreditamento stabiliti dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).
3. Il Tutor didattico è, prioritariamente, un dipendente del SSR o dell'Università, appartiene alla medesima professione sanitaria del corso di laurea a cui è riferito, e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. laurea triennale o titolo equipollente nel profilo professionale;
 - b. almeno 3 anni di esperienza professionale continuativa nello specifico profilo negli ultimi 5 anni, svolti presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche o private.
4. L'incarico di Tutor didattico a personale dipendente del SSR o dell'Università viene conferito a seguito di procedura selettiva attivata dal Dipartimento di afferenza del Corso stesso, su proposta del Consiglio di corso.
5. Le Università comunicano gli esiti delle selezioni di cui al comma precedente agli Enti di appartenenza dei candidati risultati idonei. Tali Enti, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, salvo diversa tempistica pattuita tra le parti, provvedono ad assegnare tale personale al corso di laurea o a comunicare il proprio motivato diniego.
6. In assenza di candidati dipendenti del SSR o dell'Università, il Tutor didattico è individuato tra personale esterno in possesso dei requisiti e con le medesime modalità, nel seguente ordine di priorità:
- a. strutture pubbliche (di cui all'art. 8, per esempio ARPA);
 - b. strutture private accreditate;
 - c. strutture private autorizzate o convenzionate;
 - d. liberi professionisti.
7. Le Università comunicano gli esiti delle selezioni di cui al comma precedente alle strutture di appartenenza dei candidati risultati idonei. I rapporti tra le parti sono regolati da apposti accordi.
8. La durata dell'incarico del Tutor didattico a tempo pieno o parziale è di tre anni prorogabile una sola volta per un ulteriore triennio. L'attività correlata all'incarico di Tutor didattico è soggetta a valutazione annuale da parte del Responsabile delle attività formative professionalizzanti.
9. Alla cessazione dell'incarico, l'interessato può partecipare al bando emesso dall'Università del corso stesso, ai fini del conferimento di un nuovo incarico di Tutor didattico.
10. Il personale del SSR nominato Tutor didattico rimane incardinato nell'Ente di appartenenza. Allo stesso viene applicato il trattamento contrattualmente previsto correlato alle funzioni svolte.
11. Tenuto conto degli obiettivi della programmazione didattica e delle modalità previste negli accordi attuativi di cui all'art. 5, il Tutor didattico a tempo pieno assicura lo svolgimento della propria attività riservando, con cadenza programmata, una quota-parte non inferiore al 15% del proprio orario in attività specifiche professionali qualificanti il corso di laurea presso l'Ente di appartenenza, secondo quanto concordato tra il Responsabile delle attività formative professionalizzanti e l'Ente stesso. Tale previsione non si applica qualora il Tutor didattico sia distaccato a tempo parziale e svolga le attività assistenziali nella restante parte dell'orario di lavoro.
12. Il contingente di Tutor didattici di ciascun corso di laurea è determinato nel rapporto di un tutor a tempo pieno ogni venticinque studenti, con esclusione del Responsabile delle attività formative professionalizzanti di cui al successivo art. 11, fatte salve eventuali esigenze specifiche aggiuntive da concordare tra la Regione e le Università.

Art. 11

RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI DEI CORSI DI STUDIO

1. Per assicurare la programmazione, il coordinamento e la valutazione dell'efficacia delle attività formative pratiche e di tirocinio è individuata, per ciascun corso di studio, la figura del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti (di seguito RAFP). Il RAFP combina competenze organizzative e didattiche ed assume la responsabilità delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.
2. Il RAFP, in accordo al Regolamento didattico del corso di studio, assicura funzioni didattiche e organizzative. Nell'ambito delle sue responsabilità:
 - a. definisce il progetto formativo di insieme delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio di ciascun anno di corso dell'intero ciclo sulla base delle competenze attese dal/dai profilo/profilo professionale/i e del SSR;
 - b. progetta, organizza, coordina e implementa le attività formative professionalizzanti e di tirocinio, assicurando la loro integrazione con l'insieme delle attività formative del corso di studio, in coerenza alla programmazione didattica definita dal Consiglio di corso;
 - c. identifica, sviluppa e valuta in termini di costo-efficacia i modelli tutoriali al fine di assicurare agli studenti esperienze di tirocinio di elevata qualità ed impatto sulle competenze;
 - d. progetta ed attua un sistema affidabile di valutazione in itinere e finale delle competenze degli studenti al fine di monitorare la qualità della formazione professionalizzante e dei modelli di tirocinio adottati;
 - e. sviluppa e mantiene positivi livelli di integrazione e coordinamento con le Direzioni dei Servizi professionali degli Enti del SSR e delle strutture convenzionate, che compongono la rete formativa di riferimento, con cui identifica con cadenza annuale e preventivamente, il fabbisogno di Tutor di tirocinio, di sedi di tirocinio e di numerosità degli studenti da ospitare e comunica, al termine di ogni anno, l'andamento delle attività anche riferendo la valutazione degli studenti;
 - f. sviluppa ed attua un sistema di monitoraggio della qualità dei tirocini al fine di identificarne tempestivamente le aree di miglioramento;
 - g. identifica e accredita gli ambiti specifici professionali, in cui gli studenti devono realizzare la propria esperienza di tirocinio, sulla base della significatività ed emblematicità pedagogica della casistica o dei problemi trattati, che devono riflettere quelli prioritari di salute e dei servizi sanitari;
 - h. partecipa attivamente ai processi di valutazione, autovalutazione e accreditamento definiti dall'ANVUR, in particolare promuovendo attività di orientamento in ingresso dei potenziali candidati, assumendo la responsabilità di iniziative atte a migliorare la qualità dell'esperienza degli studenti come decise nei documenti di riesame, promuovendo iniziative facilitanti l'occupazione dei neo-laureati;
 - i. progetta e attua in accordo ai centri di formazione continua delle strutture del SSR, che appartengono alla rete di riferimento del corso di studio, programmi di formazione continua per i Tutor didattici e per i Tutor di tirocinio al fine di assicurare la più elevata qualità dei processi di apprendimento degli studenti;
 - j. garantisce che gli studenti ammessi al tirocinio siano in possesso dei pre-requisiti necessari alla sicurezza dei pazienti/processi tecnici; coordina le iniziative volte a garantire la sicurezza degli studenti nei contesti di tirocinio con quanto previsto nell'art. 14 del presente

protocollo; valuta l'ammissibilità degli studenti all'esame annuale di tirocinio e identifica sistemi di valutazione delle competenze finali raggiunte anche consultando gli Ordini Professionali di riferimento;

- k. gestisce, sulla scorta degli indirizzi programmatori e operativi del Consiglio di corso, le risorse assegnate al corso per l'attività formativa professionalizzante, sviluppando opportuni sistemi di monitoraggio e documentazione delle risorse utilizzate, e predispone la relazione annuale;
 - l. promuove progetti di ricerca pedagogica nell'ambito delle attività formative professionalizzanti al fine di avanzare le conoscenze disponibili nell'ambito della formazione professionalizzante;
 - m. nei corsi di studio triennali, partecipa in qualità di membro della Commissione, composta dal Coordinatore del corso di laurea e da un docente di riferimento del corso, ai processi di reclutamento dei Tutor didattici; identifica le aree cliniche/settori da affidare ai Tutor didattici; supervisiona e valuta con cadenza annuale e triennale il raggiungimento degli obiettivi affidati agli stessi.
3. Per i corsi di laurea, il RAFP è, a parità di curriculum, prioritariamente un dipendente del SSR o dell'Università, appartiene allo specifico profilo professionale e, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.I. 19 febbraio 2009, deve essere:
- a. docente del corso di laurea;
 - b. in possesso della laurea magistrale della rispettiva classe di laurea;
 - c. in possesso di specifico curriculum, da cui emerga una comprovata esperienza professionale non inferiore ai 5 anni nell'ambito della formazione.
4. Per i corsi di laurea, il RAFP, scelto tra i Tutor didattici del corso di laurea, è nominato dal Consiglio di corso di laurea su proposta motivata del Coordinatore universitario del corso stesso.
5. Per i corsi di laurea magistrale, il RAFP è, a parità di curriculum, prioritariamente un dipendente del SSR o dell'Università, appartiene ad uno specifico profilo professionale della classe, e, ai sensi dell'Allegato al D.M. 8 gennaio 2009 deve essere:
- a. docente;
 - b. appartenente al più elevato livello formativo previsto per i profili della specifica classe e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
6. Le Università comunicano gli esiti delle selezioni all'Ente di appartenenza del candidato selezionato. Tale Ente, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, salvo diversa tempistica pattuita tra le parti, provvede ad assegnare tale personale al corso di laurea o a comunicare il proprio motivato diniego.
7. Il RAFP del corso di laurea magistrale è nominato dal Consiglio di corso di laurea su proposta motivata del Coordinatore universitario del corso stesso.
8. L'incarico di RAFP ha durata triennale, prorogabile una sola volta per un ulteriore triennio, trascorso il quale il Consiglio di corso provvede a conferire un nuovo incarico ai sensi del comma 4 del presente articolo. Il nuovo incarico può essere conferito anche a soggetto che ha già in precedenza ricoperto l'incarico di RAFP.
9. In assenza di professionalità in possesso dei requisiti, dipendente del SSR o dell'Università, di cui ai commi 3 e 5, il RAFP è individuato tra personale esterno, con le medesime modalità, nel seguente ordine di priorità:
- a. strutture pubbliche (di cui art. 8, per esempio ARPA);

- b. strutture private accreditate;
 - c. strutture private autorizzate o convenzionate;
 - d. liberi professionisti.
10. Le Università comunicano gli esiti della selezione di cui al comma precedente alla struttura di appartenenza, che entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, salvo diversa tempistica pattuita tra le parti, provvede ad assegnare tale personale al corso di studio o a comunicare il proprio motivato diniego. I rapporti tra le parti sono regolati da apposti accordi.
 11. Il personale del SSR nominato RAFP rimane incardinato nell'Ente di appartenenza. Allo stesso viene applicato il trattamento contrattualmente previsto correlato alle funzioni svolte.
 12. Il RAFP assicura la propria presenza e attività nella/e sede/i di erogazione del corso, con orario a tempo pieno, fatto salvo il ricorso a regimi orari diversi, purché compatibili con gli obiettivi della programmazione didattica e con il mantenimento delle proprie competenze professionali.
 13. Nei corsi di studio interateneo, il RAFP può individuare un proprio sostituto tra i tutor didattici. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del SSR o del bilancio regionale.

Art. 12

TUTOR DI TIROCINIO DEI CORSI DI STUDIO

1. Per l'attività di tirocinio professionalizzante, l'Università, gli Enti del SSR e le istituzioni private accreditate, autorizzate o convenzionate con le Università individuano, in base a quanto deliberato dal Consiglio del corso di studio e su proposta del RAFP, i "Tutor di tirocinio". Il Tutor di tirocinio svolge il proprio incarico in orario di servizio, è chiamato alla supervisione degli studenti frequentanti affidati per ciascuna sede di tirocinio, determinata in base alla programmazione didattica del corso.
2. Il Tutor di tirocinio, nominato annualmente dal Consiglio del corso di studio, nell'ambito delle attività istituzionali svolte nella struttura facente parte della rete formativa del corso stesso, assume funzioni di guida e supervisione di 1-3 studenti. Il Tutor di tirocinio:
 - a. assume la responsabilità delle attività effettuate dagli studenti nei confronti dei pazienti/utenti, della strumentazione o delle attrezzature da essi utilizzati;
 - b. sviluppa il programma di tirocinio in accordo agli obiettivi di competenza attesi dal corso di studio;
 - c. impegna lo studente in attività di tirocinio coerenti agli obiettivi programmati;
 - d. organizza e supervisiona le attività previste dal progetto formativo; ne controlla lo svolgimento per assicurare conformità al progetto formativo;
 - e. garantisce il raggiungimento, per quanto di competenza, degli obiettivi previsti dal progetto formativo e concorre alla valutazione degli studenti adottando gli strumenti predisposti dalla struttura didattica; segnala eventuali infortuni.

Per la complessità delle funzioni svolte, il Tutor di tirocinio è tenuto a mantenere aggiornate le proprie competenze professionali e a partecipare ad attività di formazione continua su aspetti attinenti alla metodologia tutoriale.

3. Il Tutor di tirocinio è di norma un dipendente del SSR o delle strutture pubbliche o private, appartenente alla medesima professione sanitaria del corso di studio o, nell'ambito delle attività formative interdisciplinari previste dall'ordinamento didattico, ad altri profili professionali. Deve:

- a. essere in possesso della laurea o titolo equipollente;
- b. aver maturato di norma almeno due anni di esperienza specifica professionale per i corsi di laurea e nel campo manageriale/didattico e/o di ricerca per i corsi di laurea magistrale.

Art. 13

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE E TUTOR

1. Per garantire la qualità e l'armonizzazione dei processi formativi e di tirocinio, negli accordi attuativi, di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), la Regione e l'Università possono attivare rapporti di collaborazione con riferimento alla qualificazione e all'aggiornamento del personale docente e tutor, di cui ai precedenti artt. 9, lett. b), 10, 11, 12.
2. Nell'ambito della programmazione regionale della formazione permanente del proprio personale (ECM), le Università e gli Enti del SSR promuovono lo sviluppo delle competenze didattiche e tutoriali, secondo le modalità definite negli appositi accordi attuativi, di cui all'art. 5, comma 2, lett. d).

Art. 14

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEGLI STUDENTI

1. Ferma restando la definizione di "lavoratore", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 2, comma 1, lett. a, le Università e gli Enti di cui agli artt. 7 e 8, si impegnano a garantire le misure di tutela della sicurezza, della salute degli studenti, degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:
 - a. l'Università è garante della informazione e della formazione "generale" degli studenti sulla sicurezza ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la cui durata, contenuti minimi e modalità di somministrazione sono definiti dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 221/CSR dd. 21.12.2011 e n. 128/CSR dd. 07.07.2016, e contempla la produzione di un attestato finale;
 - b. gli Enti di cui agli artt. 7 e 8 sono garanti della formazione "specificata" sulla sicurezza e i rischi lavorativi cui gli studenti possono essere esposti durante le attività di tirocinio, e mettono a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
 - c. la sorveglianza sanitaria degli studenti, di cui all'art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e degli artt. 134-146 del D.Lgs 101/2020, è svolta sulla base dei rischi individuati ed è a carico degli Enti, di cui agli artt. 7 e 8, facenti parte della rete formativa del corso di studio. Gli oneri derivanti dalle attività di sorveglianza sanitaria sono regolati dagli atti pattizi stipulati tra le Università e gli Enti sopramenzionati;
 - d. restano a carico degli Enti di appartenenza di cui agli artt. 7 e 8 del presente protocollo, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il personale dipendente cui vengono conferiti incarichi dall'Università;
 - e. le Università e gli Enti di cui agli artt. 7 e 8 che fanno parte della rete formativa del corso di studio, cooperano e si raccordano, mediante gli accordi attuativi e le convenzioni, di cui ai precedenti artt. 5 e 8, al fine di garantire il reciproco scambio di informazioni per un'efficace presa in carico delle responsabilità e della gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.Lgs. 101/2020.

Art. 15

DOTAZIONI E SERVIZI AGLI STUDENTI

1. Gli Enti del SSR, facenti parte della rete formativa del corso di studio, garantiscono la dotazione e il lavaggio delle divise degli studenti e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
2. Agli studenti è consentito l'accesso alla mensa, laddove esistente, secondo le regole in vigore presso l'Ente ospitante.
3. L'Università è tenuta a fornire a ciascuno studente il cartellino identificativo obbligatorio ai fini dell'accesso alle strutture individuate per lo svolgimento delle attività didattiche di cui all'art 2, comma 1, lettera d) II, III e IV, in conformità alla regolamentazione degli Enti del SSR e/o dell'ente ospitante.
4. Le modalità operative finalizzate alla messa in atto di quanto previsto dal presente articolo sono regolamentate negli accordi attuativi, così come previsto dal precedente art. 5, comma 2, lett. g).

Art. 16

PIANO FINANZIARIO

1. L'Università si impegna alla copertura degli oneri derivanti da:
 - a. compensi da corrispondere per le docenze del personale universitario, di cui all'art. 9, comma 1, lett. a);
 - b. compensi da corrispondere a RAFF, a Tutor didattici e di tirocinio dipendenti dell'Università;
 - c. funzionamento, costi indiretti e gestione amministrativa di cui all'art. 6, esclusi gli oneri ammessi a finanziamento regionale indicati al comma 3;
 - d. le spese relative alla gestione della sorveglianza sanitaria, in conformità a quanto previsto all'art. 14.
2. La Regione si impegna, tramite gli Enti del SSR sedi della formazione oggetto del presente protocollo d'intesa, alla copertura:
 - a. dei compensi da corrispondere al personale dipendente del SSR titolare degli incarichi di docenza, di cui all'art. 9, comma 1, lett. b);
 - b. dei compensi da corrispondere al personale dipendente degli Enti del SSR titolare degli incarichi di RAFF, di Tutor didattico e di Tutor di Tirocinio, in applicazione degli istituti contrattuali dell'Ente di appartenenza;
 - c. dei costi relativi agli arredi, alle forniture del materiale d'uso e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture del SSR messe a disposizione delle Università, ai sensi dell'art.7, come sedi di erogazione dei corsi di studio delle professioni sanitarie, di cui al comma 2 dell'art. 3;
 - d. delle spese per le utenze delle strutture del SSR messe a disposizione delle Università;
 - e. delle spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i. per la tutela, la salute e la sicurezza sul lavoro degli studenti come stabilito dal precedente art. 14, escluse quelle a carico dell'Università indicate al comma 1, lett. d.
3. Sono ammissibili al finanziamento regionale, nell'ambito degli oneri di cui al precedente comma 1, le voci di spesa di seguito indicate:
 - a. le attività di docenza, di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), affidate al personale universitario a titolo oneroso oltre il carico didattico istituzionale;
 - b. le docenze affidate al personale esterno, di cui all'art. 9, comma 1 lett. c);

- c. i costi di funzionamento e indiretti, di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punti 2 e 3, per:
 - la strumentazione e i supporti all'attività formativa presso gli Enti del SSR, il materiale didattico, le biblioteche;
 - le spese generali di funzionamento delle sedi di erogazione del corso di studio (a titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze, arredi, materiale di consumo);
 - d. i costi per la gestione amministrativa di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), punto 3, inerente alla sede di erogazione del corso di studio, alle docenze e alla carriera degli studenti;
 - e. gli oneri derivanti dall'acquisizione dei Tutor didattici e RAFP esterni, nella misura massima dell'importo indicato al successivo comma 6.
4. la Regione determina, per anno accademico di riferimento, l'importo del finanziamento massimo complessivo da assegnare per la realizzazione dei corsi di studio delle professioni sanitarie, di cui al comma 2 dell'art.3, ed ammessi a finanziamento, ai sensi dello stesso art. 3. Esso è commisurato alle esigenze didattiche, formative e strutturali indicate dagli Atenei per i predetti corsi.
 5. L'ammontare massimo del finanziamento annuale, di cui al comma precedente, è quantificato nell'importo di 35.000,00 euro per anno di corso di ciascun corso di studio ammesso a finanziamento e vale per l'intero ciclo.
 6. L'ammontare massimo del finanziamento annuale è integrato con l'importo massimo onnicomprensivo di 160.000,00 euro per la copertura degli oneri derivanti dal conferimento di incarichi esterni per le figure di RAFP e Tutor didattici.
 7. Relativamente alle modalità di concessione e di erogazione del finanziamento si rimanda alla normativa regionale vigente.

Art. 17

NORME TRANSITORIE

1. Lo schema del protocollo d'intesa di cui alle deliberazioni giuntali n. 2627 del 29 dicembre 2016 e n. 259 del 09 febbraio 2018 è sostituito dal presente atto con effetto dall'a.a. 2021/2022.

Art. 18

DURATA E REGISTRAZIONE

1. Il protocollo di intesa ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La sua vigenza si intende prorogata per uguale durata qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.
2. Il presente protocollo va registrato solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia
Il Presidente

Dott. Massimiliano Fedriga
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: Massimiliano Fedriga
Data: 18/11/2021 19:06:09

Per l'Università degli
Studi di Trieste
Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: Roberto Di Lenarda
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità: AREA SERVIZI ICT
Data: 15/11/2021 16:33:26

Per l'Università degli
Studi di Udine
Il Rettore

Prof. Roberto Pinton
firmato digitalmente

**PINTON
ROBERTO**
Firmato digitalmente
da PINTON ROBERTO
Data: 2021.11.18
11:34:10 +01'00'